

OSSERVAZIONI SULLA COGNIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO ATTRAVERSO I POTERI ISTRUTTORI OFFICIOSI*.

di Pasquale Passalacqua**

Sommario. A) *L'analisi al presente.* 1. Introduzione: l'indagine sulla cognizione oggettivizzata del giudice del lavoro. – 2. Le peculiarità del rito del lavoro: la funzione dei poteri istruttori del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c. – 3. Il difficile equilibrio tra poteri istruttori e principio dispositivo nei percorsi della giurisprudenza. – 3.1. Dalla valenza soggettiva a quella oggettiva dei poteri istruttori del giudice del lavoro. – B) *La sintesi tra passato e futuro.* 4. Spunti dal passato dall'esperienza dei probiviri: le regole sulla cognizione “tecnica” tra giudizio di equità e giudizio di diritto. – 5. Prospettive per il futuro prossimo: l'auspicata esportabilità dell'assetto del processo del lavoro nel rito ordinario civile.

1

A) *L'analisi al presente.*

1. Introduzione: l'indagine sulla cognizione oggettivizzata del giudice del lavoro.

Un'indagine che abbia come sfondo e linea guida quella dei processi cognitivi e della cognizione giurisdizionale non può che chiamare in campo la figura del giudice nella ricerca della verità: si tratta della “meta verità” che emerge dai sattiani “misteri del processo”¹.

Così, dall'angolo visuale del giuslavorista, calato sul contratto di lavoro che “per il lavoratore riguarda e garantisce l'essere, il bene che è condizione dell'avere e di ogni altro bene”², vorrei soffermarmi e offrire qualche osservazione sui processi cognitivi del giudice del lavoro indotti dalle peculiari norme tecniche sulla cognizione giurisdizionale, in particolare quelle sui poteri istruttori officiosi.

Sia consentita una premessa: in accordo con i risultati della scienza dell'interpretazione, un discorso sull'attività cognitiva del giudice non può, a mio avviso, toccare l'analisi dei

* *Sottoposto a referaggio.*

** Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

¹S. Satta, *Il mistero del processo*, Milano, Adelphi, 1994.

²F. Santoro Passarelli, *Spirito del diritto del lavoro*, in *Rivista di Diritto del lavoro*, 1948, I, p. 5.

processi mentali del giudice, in quanto parte del soggetto e come tali insondabili, almeno in una prospettiva di analisi giuridica.

Si tratta, invece, di porre l'attenzione sul portato oggettivo dell'attività cognitiva del giudice, che si risolve appunto non in un'attività cognitiva di una realtà oggettiva, solo da *inventare*, ma in un'attività decisoria, in quanto frutto di una scelta tra molteplici opzioni riscontrabili, appunto, filtrate nel nostro caso attraverso le peculiari regole del processo del lavoro³.

Il *focus* della presente indagine è, quindi, la decisione giudiziale sotto il profilo dell'influenza che le peculiari regole del processo del lavoro possono produrre su di essa.

2. Le peculiarità del rito del lavoro: la funzione dei poteri istruttori del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c.

Come noto, la legge 11 agosto 1973, n. 533 ha stabilito per le controversie soggette al rito del lavoro un regime più rigoroso in materia di deduzioni e produzioni istruttorie, in considerazione dei fini acceleratori cui si ispira la suddetta disciplina.

Invero, quanto al giudizio di primo grado, l'art. 414, n. 5 e l'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ. impongono rispettivamente all'attore e al convenuto di indicare specificamente, negli atti introduttivi del processo, i mezzi di prova dei quali intendano avvalersi, e, in particolare, i documenti che devono essere contestualmente depositati. Il procedimento viene così informato ai principi di oralità, immediatezza e concentrazione⁴.

Sul descritto assetto del processo del lavoro si innestano le peculiari norme sui poteri istruttori del giudice, delineate dagli artt. 421 c.p.c. per il giudizio di primo grado e 437 c.p.c. per quanto concerne il grado di appello. Così, ai sensi dell'art. 421, secondo comma, c.p.c., il giudice «può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma

³ Cfr. R. Guastini, *Teorie dell'interpretazione. Lo stato dell'arte*, in *Lavoro e diritto*, 2014, p. 238 ss.

⁴ Cfr., *ex plurimis*, A. Pronto Pisani *Lavoro (controversie individuali in materia di)*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione Civile*, vol. X, Torino, 1993, p. 297 ss.

sesto dell'articolo 420». Nella medesima prospettiva, l'art. 437, secondo comma, c.p.c., per il giudizio di appello, prevede che: «Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa».

Si tratta di norme, di forte peculiarità *lavoristica*, in quanto nate con la funzione di riequilibrare i rapporti di forza tra le parti (datore di lavoro e lavoratore) anche sul piano processuale, sul presupposto che il lavoratore, economicamente debole e *sprovveduto*, finisca con il potersi permettere una difesa tecnica di livello inferiore rispetto a quella del datore di lavoro.

Al contempo, un assetto del genere, per comune opinione, non vale a tramutare il processo del lavoro in un processo inquisitorio, in quanto si resta nell'ambito del processo istruttorio "acquisitivo"⁵.

3. Il difficile equilibrio tra poteri istruttori e principio dispositivo nei percorsi della giurisprudenza.

Le regole citate valgono evidentemente a sostenere l'attività cognitiva del giudice alla ricerca della verità e, al contempo, come tali vanno a impattare con il principio dispositivo che connota anche il processo del lavoro, in base al quale, come noto, i limiti della cognizione del giudice sono segnati *iuxta alligata et probata partium*.

Il principio dispositivo rappresenta il confine, ma al contempo l'argine ai poteri istruttori officiosi, al fine di evitare che si traducano in una sorta di "supplenza istruttoria" rispetto alle decadenze in cui siano incorse le parti⁶.

Il giudice avrebbe, quindi, soltanto la "disponibilità del mezzo formale della prova, ossia la possibilità di articolare la prova sulla base di una fonte materiale di prova, già indicata dalle parti"⁷. Ne deriva che il giudice non possa disporre mezzi di prova su fatti che non

⁵ Cfr. A. Proto Pisani, *Lavoro*, cit., S. Chiarloni, *Riflessioni micro comparative su ideologie processuali e accertamento della verità*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2009, p. 102 ss.; G. Villani, *I poteri istruttori del giudice*, in *Il diritto processuale del lavoro*, a cura di A. Vallebona, in *Trattato di Diritto del lavoro*, diretto da M. Persiani e F. Carinci, vol. IX, Padova, CEDAM, 2011, p. 249 ss.

⁶ Cfr. R. Bolognesi, *Il prudente esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice del lavoro. (Riflessioni su alcune recenti decisioni della Suprema Corte)*, in *Judicium*, 2014, p. 1 ss.; G. Gaeta, *Il regime delle prove nel rito del lavoro*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 2007, p. 174 ss.

⁷ G. Tarzia, *Manuale del processo del lavoro*, V ed., Milano, Giuffrè, 2008, p. 170.

sono stati allegati dalle parti.

Pertanto, i poteri istruttori officiosi valgono a integrare, con le ulteriori acquisizioni provenienti dall'iniziativa del giudice, gli strumenti di giudizio, sempre al fine di verifica della verità che scaturisce dai fatti allegati e provati per iniziativa delle parti⁸.

I limiti dei poteri istruttori officiosi trovano riscontro nei percorsi della giurisprudenza, tra i quali, in particolare, segnaliamo l'intervento delle Sezioni Unite del 2004. La Corte in quell'occasione ha fissato alcuni paletti, osservando che «Nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 del c.p.c., l'esercizio del potere istruttorio d'ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, non è meramente discrezionale, ma si presenta come un potere-dovere, sicché il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 del c.p.c. e al disposto di cui all'art. 111, primo comma, della Costituzione sul giusto processo regolato dalla legge - di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso. Nel rispetto del principio dispositivo i poteri istruttori non possono in ogni caso essere esercitati sulla base del sapere privato del giudice, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, dandosi ingresso alle cosiddette prove atipiche, ovvero ammettendosi una prova contro la volontà delle parti di non servirsi di detta prova, o, infine, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, ammettendo d'ufficio una prova diretta a sminuirne l'efficacia e la portata»⁹.

L'ordinanza del giudice è dunque sottoposta al sindacato di legittimità e può attivarsi solo in presenza delle cd. "piste probatorie"¹⁰. I principi fissati nel 2004 dalle Sezioni Unite hanno trovato riscontro anche nella giurisprudenza più recente della Suprema Corte. In ordine all'ambito di esercizio di tali poteri è stato «ribadito il principio per cui i poteri d'ufficio del giudice del lavoro possono essere esercitati pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa. Il carattere discrezionale di detti poteri -finalizzati al contemperamento del principio

⁸ Cfr. G. Villani, *I poteri istruttori*, cit., p. 267.

⁹ Così Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 2004, p. 738.

¹⁰ M. Tatarelli, *Puntualizzazioni sugli oneri di allegazione e contestazione e sull'esercizio dei poteri officiosi nel processo del lavoro*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 2004, p. 957.

dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - trova il solo limite dell'arbitrarietà (Cass. S.U. 17 giugno 2004 nr. 11353), sicché quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (Cass. 4 maggio 2012 nr. 6753; Cass. 26 maggio 2010 nr. 12856; Cass. 5 febbraio 2007 nr. 2379)¹¹.

In questa prospettiva, ad es., si è ritenuto che «Alla parte che invoca in giudizio l'applicazione di un contratto collettivo post-corporativo incombe l'onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all'esistenza e al contenuto dell'invocato contratto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell'impossibilità di determinare l'"an" e il "quantum" della pretesa fatta valere; soltanto nell'ipotesi in cui la controparte non abbia contestato l'esistenza e il contenuto del contratto invocato ma si sia limitata a contestarne l'applicabilità, sussiste, per il giudice, il potere-dovere, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., di acquisire d'ufficio, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l'attore, pur eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia fornito idonei elementi di identificazione»¹².

Quanto ai limiti di una tale attività, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che i poteri istruttori officiosi ex art.421 c.p.c. «[...] - pur diretti alla ricerca della verità, in considerazione della particolare natura dei diritti controversi - non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, né tradursi in poteri di indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale»¹³.

In una tale prospettiva, si è rimarcato che «Nel processo del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l'opportunità di integrare un quadro probatorio

¹¹ Cass. 28 marzo 2018, n. 7694.

¹² Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; cfr. anche, in analogia direzione, Cass. Ord., 14 marzo 2017, n. 6610.

¹³ Cass. 19 giugno 2014, n. 13694.

tempestivamente delineato dalle parti, l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti, allorché la parte sia incorsa in decadenze per la tardiva costituzione in giudizio in primo grado e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato»¹⁴. Allo stesso modo, i descritti presupposti possono non sussistere «sia per la motivata mancanza di indispensabilità, sia per la sufficienza delle prove già acquisite ed assenza di cd. piste probatorie meritevoli di ulteriori approfondimenti»¹⁵.

Nella medesima prospettiva, ma al contempo rimarcando limiti più stringenti, si è ritenuto che «Nel rito del lavoro, poi, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 cpc, preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (cfr. Cass. 12.3.2009 n. 6023); in ogni caso, gli indicati poteri di ufficio non possono essere dilatati fino a richiedere che il giudice supplisca in ogni caso alle carenze allegatorie e probatorie delle parti, in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa; al riguardo deve richiamarsi l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice (previsti nel rito del lavoro dall'art. 421 cpc) anche in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza»¹⁶.

In ordine all'obbligo di motivazione gravante sul giudice sull'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi, si è poi ribadito che «il relativo provvedimento possa essere sottoposto al sindacato di legittimità per vizio di motivazione ai sensi del nr. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.; tuttavia, per idoneamente censurare in sede di ricorso per cassazione la motivazione sul punto occorre allegare il fatto controverso e decisivo rispetto al quale sussiste la lacuna motivazionale. Lo stesso provvedimento rimane suscettibile di censura anche ex art. 360

¹⁴ Cass. 11 marzo 2011, n. 5878.

¹⁵ Così, in motivazione, Cass. Ord. 4 febbraio 2019, n. 3191; in direzione analoga cfr. Cass. Ord., 26 marzo 2019, n. 8381.

¹⁶ Così, in motivazione, Cass. 17 aprile 2019, n. 10715.

nr. 3 cod. proc. civ. per violazione di legge, allorquando il giudice del lavoro abbia esercitato i poteri istruttori sulla base del proprio sapere privato, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale; allorquando abbia, in violazione del principio dispositivo, ammesso una prova contro la volontà già espressa in modo chiaro dalle parti di non servirsi di detta prova (cfr. al riguardo: Cass. 24 marzo 1993 n. 3537); ed ancora allorquando, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, venga ammessa d'ufficio una prova diretta a sminuirne l'efficacia e la portata, specialmente nei casi in cui - come avviene per la prova per testi - un corretto esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa impone alle parti di espletare la prova in un unico contesto temporale (cfr. sul punto: Cass. 19 agosto 2000 n. 11002)»¹⁷. Nella sintesi offerta dai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, possono registrarsi letture non sempre perfettamente sovrapponibili. Al contempo, a nostro avviso, si tratta di un quadro nel suo complesso sostanzialmente omogeneo, che vede il giudice fisiologicamente muoversi alla ricerca della verità processuale (quella del meta-mondo del processo) in una direzione quanto più possibile vicina alla verità del mondo reale.

In tutte le decisioni vagliate, invero, sembra sempre garantito il rispetto del principio dispositivo, che si impone e connota anche il processo del lavoro, nel quale le regole sui poteri istruttori officiosi non pare vengano a sconvolgerne l'assetto, ma al contempo offrono al giudice validi strumenti per ampliare il campo probatorio per la soluzione del giudizio.

3.1. Dalla valenza soggettiva a quella oggettiva dei poteri istruttori del giudice del lavoro.

Esposti in breve gli approdi della giurisprudenza sulle condizioni e sui limiti dell'esercizio dei poteri officiosi istruttori del giudice del lavoro, appare interessante notare che un tale assetto viene fisiologicamente a confrontarsi con l'evoluzione del sistema del diritto del lavoro, volta a contemperare le esigenze del lavoratore parte debole con quelle dell'impresa e del datore di lavoro, progressivamente sempre più lontano dall'archetipo di parte forte del rapporto, in un contesto sempre più problematico.

¹⁷ Cass. 28 marzo 2018, n. 7694.

Così, proprio dall'esame della giurisprudenza emerge e si afferma, a mio avviso, la valenza diremmo *oggettiva* della speciale regola processuale, nel senso che i suoi effetti possono dispiegarsi anche a vantaggio della controparte datoriale, come nel caso di eccezione per la inapplicabilità della tutela reale ex art. 18 St., da considerare eccezione in senso lato e, pertanto, rilevabile anche d'ufficio¹⁸, oppure a favore, ad esempio, dell'Ente previdenziale¹⁹.

Dal breve *excursus* proposto emerge - ancor più nella giurisprudenza più recente - una linea di interpretazione alquanto rigorosa dei poteri officiosi istruttori garantiti al giudice del lavoro, i quali trovano un argine che pare ben delimitato dal principio dispositivo e dai relativi oneri di cui le parti del processo restano gravate, nella prospettiva di un'attività sostanzialmente integrativa rispetto a quella svolta dalle stesse parti.

B) La sintesi tra passato e futuro.

4. Spunti dal passato dall'esperienza dei probiviri: le regole sulla cognizione "tecnica" tra giudizio di equità e giudizio di diritto.

I peculiari poteri istruttori riconosciuti al giudice del lavoro trovano la loro origine nell'esperienza dei probiviri (l. n. 293 del 1893), tesa a realizzare un sistema peculiare di soluzione delle controversie di lavoro, data la palese inadeguatezza del processo civile ordinario a rispondere alle pressanti esigenze della allora *classe* dei lavoratori, intesi come soggetti di ridotta capacità, in particolar modo in chiave processuale²⁰.

A differenza del processo civile ordinario, ai giudici era lasciato un ampio potere di direzione e di scelta dei mezzi di prova. E invero, la giuria «esaminati i documenti presentati dai contendenti e tenuto conto delle consuetudini locali, può, ove lo creda necessario, ordinare la esibizione dei libretti di lavoro, di libri di maestranza, di registri o altri documenti, sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne d'ufficio, interrogare

¹⁸ Cfr. Cass. 7 maggio 2019, n. 11940.

¹⁹ Cfr. Cass. 6 ottobre 2016, n. 20055.

²⁰ Cfr. A. Proto Pisani, *Lavoro*, cit.

persone pratiche della materia controversa, e, ove occorra, procedere a qualche verifica sul luogo, delegare il presidente ad accedervi solo o accompagnato da due dei giudicati, uno industriale, l'altro operaio, al fine di verificare con processo verbale lo stato delle cose»²¹. Gli storici del diritto riportano che tra i giuristi si sviluppò un dibattito sulla natura di diritto o di equità dei giudizi dei probiviri, dove emersero posizioni diverse. Insomma «essi rimasero una figura assai discussa sempre in bilico tra il pretore di romanistica memoria ed il magistrato che è tenuto ad applicare la legge»²².

L'avvento del fascismo segnò poi l'epilogo della magistratura probivirale, anticipata dalla dichiarazione X della Carta del lavoro del 1927 e avvenuta formalmente con il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 471, con il quale venivano soppressi i collegi dei probiviri e la giurisdizione sulle relative controversie veniva devoluta ai pretori e ai Tribunali nei limiti della rispettiva competenza per valore. In questo modo il regime fascista manifestava la sua contrarietà alle giurisdizioni "speciali" nonché ai giudizi di equità.

La legislazione successiva, che introdusse un tipo di procedimento comunque diverso da quello ordinario, pur apprezzabile da un punto di vista tecnico, rappresentò secondo molti un notevole regresso rispetto al tipo di giustizia che il sistema dei probiviri aveva le potenzialità di esprimere «instaurando un diaframma tra giudice e realtà di fabbrica che solo l'emanazione dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori avrebbe cominciato ad erodere»²³. Quella dei probiviri ha rappresentato un'esperienza molto significativa, troppo presto interrotta, quando, invece, ha avuto fecondi sviluppi in altri ordinamenti come quello francese, che tuttora la conosce, con i *conseil de prud'hommes*. Non a caso anche nel contesto francese ai *prud'hommes* sono attribuiti ampi poteri istruttori officiosi, che valgono a far emergere e confermare le peculiarità degli interessi sottesi alle controversie di lavoro, nella prospettiva di un giudizio organizzato in funzione, almeno nella fase iniziale, essenzialmente conciliativa²⁴.

È possibile, a nostro avviso, rimarcare un lascito di questa - per l'Italia - ormai lontana esperienza. Quello, cioè, di considerare le controversie di lavoro come controversie in cui

²¹ Art. 38, l. n. 293 del 1893.

²² Così C. Latini, *L'araba fenice. Specialità delle giurisdizioni ed equità giudiziale nella riflessione dottrinale italiana tra Otto e Novecento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2006, p. 692.

²³ Cfr. A. Proto Pisani, *Lavoro*, cit.

²⁴ Cfr. A. Nascosi, *L'esperienza francese del conseil de prud'hommes nel sistema processuale francese*, in *Rivista di diritto processuale*, 2016, p. 164 ss.

il giudice - di certo tenuto all'applicazione della legge, in un giudizio che deve dirsi di diritto - non dimentica diremmo *naturalmente* il lascito dell'esperienza probivirale, sotto il profilo della prospettiva equitativa di un tale giudizio, a tutt'oggi favorita dalle regole sui poteri officiosi del giudice, anch'esse retaggio di quella preziosa esperienza.

5. Prospettive per il futuro prossimo: l'auspicata esportabilità dell'assetto del processo del lavoro nel rito ordinario civile.

Abbiamo assistito negli ultimi anni a corsi e ricorsi di riavvicinamento e allontanamento del processo civile da quello del lavoro.

In particolare, proprio in ordine ai poteri istruttori del giudice, il testo dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. sull'appello civile, in vigore prima della modifica disposta dal decreto-legge n. 83/2012 era il seguente: «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.». Con la modifica del 2012 l'inciso citato – che riproduceva, a parte la possibilità del rilievo d'ufficio, quasi testualmente la disposizione dell'art. 437, secondo comma, c.p.c. sull'appello nel rito lavoro – è stato eliminato.

Ora, però, nelle intenzioni dell'attuale Governo nella riforma del processo civile è di nuovo il rito del lavoro che dovrebbe emergere quale modello guida, a partire dall'atto introduttivo principe, consistente nel ricorso al giudice al posto della citazione alla parte, atto tipico dell'attuale rito ordinario civile.

Il tema non è nuovo, giacché da tempo anche la dottrina ha ritenuto il processo del lavoro come “il convincente modello per la riforma generale del processo civile”²⁵.

In attesa di poter vagliare un testo della legge delega, nelle ulteriori intenzioni del Governo c'è quella di snellire le tappe del processo civile, anche attraverso l'eliminazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Di più al momento non si è in grado di conoscere. Tuttavia appare probabile, in coerenza

²⁵ G. Tarzia, *Manuale del processo del lavoro*, cit., p. 82; in analogia prospettiva cfr. A. Vallebona, *Il trionfo del processo del lavoro*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 2009, p. 566 ss.

con tali linee di intervento, che la riforma vada a toccare anche il tema dell'istruzione probatoria che, come notato, risulta intimamente legata alla struttura del processo del lavoro, come fondata sul ricorso introduttivo e sul connesso regime delle preclusioni. Pare, cioè, aprirsi lo spazio anche per un correlativo ampliamento dei poteri istruttori del giudice, proprio nella prospettiva di riequilibrare e temperare il sistema delle preclusioni legate alla novità del ricorso al giudice come atto introduttivo. Si tratta di percorsi da seguire con la massima attenzione.

Abstract: Il contributo è dedicato alle regole sulla cognizione del giudice del lavoro. In particolare l'autore si sofferma sulla funzione dei poteri istruttori del giudice del lavoro ex artt. 421 e 437 c.p.c. valutando anche il contributo della giurisprudenza. In tale prospettiva, l'autore trae spunti anche dall'esperienza dei probiviri risalente alla fine dell'800. L'indagine si conclude con la vagliata possibilità di esportare le esaminate regole del processo del lavoro nel rito ordinario civile.

Abstract: The paper analyzes the labor judge's cognition rules. In particular, the author focuses on the function of the investigative powers of the labor judge pursuant to articles 421 and 437 c.p.c., also assessing the contribution of the jurisprudence. In this perspective, the author also draws inspiration from the experience of *probiviri*, dating back to the late 1800s. The investigation ends with the possibility of exporting the examined rules of the labor process in the ordinary civil trial.

Parole chiave: Cognizione giudice del lavoro – poteri istruttori del giudice – artt. 412 e 437 c.p.c. – collegio probiviri – giudizio di equità – riforma processo civile.

Key words: Labor judge cognition – judge's investigative powers – arts. 412 and 437 c.p.c. – probiviri college – equity judgment – civil trial reform.